

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 luglio 2008 in Roma

tra

Equitalia Basilicata S.p.A., Società derivante dalla Fusione per incorporazione di Equitalia Potenza S.p.A. in Equitalia Matera S.p.A., assistita dalla Capogruppo Equitalia S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali di Equitalia Potenza SpA e di Equitalia Matera SpA FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UGL e UILCA

PREMESSO CHE

- in data 24 gennaio 2008 Equitalia Potenza SpA ed Equitalia Matera SpA hanno proceduto, ai sensi dell'art. 15, 6° comma, del CCNL 4 novembre 2005, alla comunicazione alle OO.SS. aziendali relativa al progetto di fusione per incorporazione di Equitalia Potenza SpA in Equitalia Matera SpA, dando così formale avvio alla procedura di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 18;
- le Organizzazioni Sindacali di Equitalia Potenza SpA ed Equitalia Matera SpA hanno presentato in data 30 gennaio 2008 richiesta di esame congiunto in ordine alle ricadute sui lavoratori scaturenti dall'operazione di fusione;
- il predetto esame congiunto, tenutosi nelle riunioni del 17 marzo e 8 maggio 2008 ha evidenziato la mancanza di pregiudizievoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori,

LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) l'operazione di fusione non avrà ricadute nei confronti del personale in termini di organici. Equitalia Basilicata SpA, si impegna, in conformità alle previsioni dell'art. 3 c. 19 bis della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, a non effettuare, se non con il consenso da parte del lavoratore, trasferimenti da e per l'ambito della provincia di Potenza e da e per l'ambito della provincia di Matera;
- 3) a tutti i dipendenti di Equitalia Basilicata SpA. si applicheranno le disposizioni di carattere integrativo aziendale di cui al presente accordo, come di seguito specificati, fatto salvo quanto verrà successivamente definito in sede di contrattazione integrativa aziendale;

4) Orario di lavoro

Dal lunedì al Venerdì
08:20 – 13:40
14:50 – 17:00

5) Orario di sportello

Dal lunedì al Venerdì
08:30 – 13:00
15:00 – 16:00

Tali orari saranno resi operativi a partire dal 29 settembre 2008 dovendosi considerare in vigore sino a tale data gli orari attualmente presenti rispettivamente nei due ambiti.

6) Permessi Retribuiti

Vengono riconosciuti i seguenti permessi retribuiti per interessi di famiglia ovvero per gravi motivi di indole privata:

- n.1 giorno per nascita di figli;
- n.3 giorni per decessi di familiari entro il 1° grado;
- n.1 giorno per decessi di familiari entro il 2° grado.


UILCA




FABI




FIBALCISL



FIBAC CGIL



FALCRI



5/11/08
M. V. V. V.
G. V. V. V.

E' assimilato al coniuge il convivente more uxorio risultante da certificazione anagrafica di residenza.

7) Compensi agli Ufficiali di Riscossione ed ai Messi Notificatori

Agli Ufficiali della Riscossione, per ogni atto di procedura positiva (ivi comprese le quietanze a saldo ed i pignoramenti pagati) vengono riconosciuti i seguenti compensi:

- un compenso di € 1,03 per ogni atto dal 1° al 5° di procedura espletato nel corso della giornata lavorativa;
- un compenso di € 1,55 per ogni atto dal 6° al 10° di procedura espletato nel corso della giornata lavorativa;
- un compenso di € 2,07 per ogni atto oltre il 10° di procedura espletato nel corso della giornata lavorativa.

Agli Ufficiali di Riscossione in possesso di registro cronologico viene riconosciuto :

- un contributo mensile pari ad € 60,00;
- un contributo pari al 125% della misura di cui al primo comma dell'art 43, come parametrato dalla tabella All. 8, del CCNL 12/12/2001;
- una indennità per maneggio denaro secondo modalità e misure già in atto per i cassieri come al numero che segue;

Ai lavoratori con mansioni di messo notificatore ed agli Ufficiali della Riscossione adibiti alla notifica degli atti, verrà corrisposto un compenso di € 0,19 per ogni atto effettivamente notificato, mediante consegna da parte dei medesimi.

I compensi ed i contributi agli Ufficiali della Riscossione ed ai Messi Notificatori costituiscono per il 60% retribuzione ad ogni effetto e il 40% rimborso spese.

8) Indennità di cassa

Fermi restando i criteri e le misure di attribuzione indicati nel vigente CCNL, per coloro che svolgono servizio di cassa viene erogata la relativa indennità nelle seguenti misure:

- 50% dell'indennità prevista per i cassieri adibiti a servizio di cassa per durate pari o inferiori a 12 giorni/mese;
- Intera indennità a partire dal 13° giorno del mese di effettiva adibizione.

9) Garanzie volte alla sicurezza del lavoro

Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza sul lavoro, l'Azienda si impegna ad osservare adeguati standard di sicurezza e si adopererà per:

- adottare le misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia e all'incolumità dei lavoratori all'interno degli uffici;
- farsi carico – su richiesta del dipendente che sia rimasto vittima di violenza o minaccia per causa di lavoro – degli accertamenti medici necessari;
- disporre la chiusura temporanea al pubblico dello sportello che abbia subito una rapina;
- in caso di evento criminoso, l'Azienda informerà le OO.SS. Aziendali sui fatti accaduti e sulle iniziative intraprese; le OO.SS. potranno formulare proprie considerazioni.

10) Tutela delle condizioni igienico sanitario nell'ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti e in particolar modo dalla legge 626/94 e successive variazioni ed integrazioni, l'Azienda si impegna a rimuovere con la massima sollecitudine possibile le cause che possano determinare situazioni di nocività negli ambienti di lavoro

11) Uso Automezzo privato

Le misure di rimborso chilometrico, riconosciute ai dipendenti autorizzati all'uso dell'autovettura privata per esigenze di servizio, a prescindere dalla cilindrata e dal modello dell'autovettura


FALCRI
Mauri
Stano
Bek
[Signature]

FABI
[Signature]
FIBRE GGIL
[Signature]
FIBALRISC
[Signature]

26-11-2016
v. H. re
[Signature]
Gullo

utilizzata, vengono definite nella misura di 1/5 del prezzo medio praticato dalle principali compagnie petrolifere nel mese di riferimento maggiorato di € 0.026 per ogni chilometro percorso. I lavoratori autorizzati all'uso di mezzo proprio saranno garantiti da eventuali danni subiti dalle proprie autovetture da una polizza KASKO, stipulata dall'azienda con primaria Compagnia di Assicurazione alle condizioni che l'Azienda renderà note alle OO.SS., informando le medesime di future variazioni delle predette condizioni.

12) Contributo Pasto

Viene erogato un buono pasto del valore di € 5,29 per ogni giornata in cui si effettua il rientro in servizio dopo la pausa pranzo e di effettiva presenza. L'Azienda si impegna a verificare, anche su sollecitazione delle OO.SS., la piena fruibilità del buono pasto presso le strutture convenzionate. Al personale con rapporto a tempo parziale viene corrisposto un buono pasto ragguagliato alla misura dell'orario di lavoro individualmente stabilito. Ai quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo viene corrisposto un buono pasto negli importi e nelle modalità sopra stabilite.

13) Flessibilità

Nel rispetto di criteri che assicurino la normale attività degli uffici, l'azienda consentirà ai lavoratori, esclusi quelli di cui al periodo che segue, di usufruire dell'elasticità di orario in entrata (ante meridiana) fino ad un massimo di 30 minuti, con correlativo slittamento dell'orario di uscita.

I lavoratori adibiti ad uffici e reparti a contatto con i contribuenti, specificatamente indicati negli sportelli della riscossione e nei reparti Fermi Amministrativi ed Ipoteche, previa comunicazione di esigenze non occasionali, potranno posticipare l'orario in entrata (ante meridiana) massimo di 30 minuti, con correlativo slittamento dell'orario di uscita.

Tali facoltà potranno essere esercitate entro il limite del 50% del personale in forza ad ogni singolo ufficio/reparto.

Nei periodi di scadenza degli adempimenti di versamento agli sportelli ovvero di campagne di recupero massivo, le stesse facoltà potranno essere sospese per il tempo necessario (5 giorni nel mese interessato).

Previa valutazione delle esigenze organizzative, l'Azienda accoglierà le eventuali richieste di pausa pranzo della durata di 30 minuti per tutti i dipendenti, ed accoglierà comunque quelle dei dipendenti pendolari con situazioni di mobilità tra posto di lavoro e residenza superiori a km. 30,00 complessivi giornalieri.

14) Provvidenze in favore di personale con familiari a carico portatori di handicap

L'azienda riconosce un contributo annuo di € 1.000,00 in favore del personale con familiari a carico portatori di handicap psico-fisico accertato da strutture sanitarie pubbliche.

L'Azienda, intendendo valorizzare e premiare il particolare sforzo profuso dai dipendenti di Equitalia Basilicata nel raggiungimento degli obiettivi aziendali per l'anno 2007 corrisponderà agli stessi un'erogazione straordinaria "una tantum" del valore di € 300 lordi, che verranno erogati con le competenze di agosto 2008.

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso ad ogni effetto contrattuale e di legge la procedura di cui all'art. 2 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.

Equitalia Basilicata SpA

Le OO.SS.

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UGL

UILCA

NOTA A VERBALE

Le parti si impegnano a verificare entro il 30 settembre 2008, e successivamente su richiesta delle stesse, gli impatti del processo di integrazione societaria che abbiano effetti sull'organizzazione del lavoro e ricadute sul personale. Le esigenze formative del personale coinvolto nei processi di migrazione informatica formeranno oggetto di valutazione congiunta in tale sede.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIBA/ELSC

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FALORI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIGE CGIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UGL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]